



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2018/08.02/000006-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI ALLEVAMENTO DI SUINI DA PRODUZIONE, NEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE.

PROPONENTE: SOCIETA' AGRICOLA MARTINI ANTONIO & C. S.S. – LOCALITA' SPESSA SOTTANA, 141 - 12030 CAVALLERMAGGIORE.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 10.12.2018 con prot. n. 89970, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del sig. Martini Antonio, in qualità di legale rappresentante della SOCIETA' AGRICOLA MARTINI ANTONIO & C. s.s., con sede legale in Località Spessa Sottana, 141 a Cavallermaggiore;
- con nota provinciale prot. n. 92814 del 19.12.2018 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 19 dicembre 2018 al 1 febbraio 2019;
- con nota prot. n. 92816 del 19.12.2018, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 65 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)*";

### Considerato che:

- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, non risultano pervenuti contributi tecnici.
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

#### **1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo ambientale**

Lo stabilimento possiede attualmente un autorizzazione integrata ambientale per 2800 capi rilasciata in data 22 gennaio 2019.

Ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera la Società Agricola Martini Antonio & C. s.s. dovrà presentare domanda di riesame ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte II e della L.R. 44/2000.

## **2. dal punto di vista tecnico**

Per quanto dichiarato, Società Agricola svolge un'attività di allevamento di suini all'ingrasso (30- 160 kg) presso uno stabilimento con potenzialità massima pari a 2.796 capi, stabulati in due strutture A e B. Il gestore ha in progetto di ampliare ulteriormente l'allevamento attraverso la realizzazione di un nuovo ricovero con annessa nuova vasca di stoccaggio liquame, di volume totale pari a 3013 mc. La capacità di allevamento passerà dagli attuali 2.800 suini a circa 5.100 suini.

L'azienda si trova 1,2 km a Nord-Est del centro abitato di Cavallermaggiore. L'area sulla quale si intende intervenire, con le opere in progetto, è individuabile a C.T. al Foglio 32 (mappali 199, 214 e 200) del Comune di Cavallermaggiore (CN), e ricade in area Vulnerata da Nitrati ai sensi del DPGR 12/R 2007.

## **3. dal punto di vista ambientale**

Dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

### **Effluenti zootecnici prodotti**

Sulla base dei coefficienti previsti nel regolamento 10/R 2007, in base alla tipologia di stabulazione presente nelle stalle, è stata effettuata la valutazione considerando la categoria di suini grassi con peso medio 90 kg.

La produzione annuale di effluente non palabile riferita alla potenzialità zootecnica, senza contare il vuoto sanitario, è stata stimata pari a **16903 m<sup>3</sup>**.

### **Stoccaggi**

Per quanto dichiarato, le dimensioni di tutte le vasche di stoccaggio presenti e in progetto garantiranno un volume utile di circa 8859 mc, sufficiente al rispetto dei tempi di maturazione del liquame (necessità di stoccaggio di 180 giorni richiesta dalla normativa vigente).

$$(16903 \text{ mc} + 723 \text{ mc di acque meteoriche}) * 180/365 = 8692 \text{ mc} \quad \Rightarrow \quad 8859 \text{ mc} > 8692 \text{ mc}$$

Al fine di mitigare le emissioni in atmosfera, la ditta comunica di voler adottare la copertura con argilla espansa per la futura vasca V3.

A tale proposito, dall'istruttoria tecnica si evidenzia che, secondo la letteratura disponibile, tranne alcune tecniche, le coperture flottanti non sono generalmente in grado di evitare l'ingresso dell'acqua piovana in vasca di stoccaggio, causando l'incremento dei volumi di liquame da gestire.

Inoltre, tra le coperture galleggianti, richiamate alla BAT 16 b3, naturalmente meno performanti in termini di efficacia di contenimento delle emissioni in atmosfera rispetto alle coperture rigide o coperture flessibili (nomenclatura riportata dal documento BREF di settore: tent covers, dome-shaped covers, flat covers), richiamate alle BAT 16 b1 e b2, del documento BAT conclusions, le lastre flessibili galleggianti di polietilene espanso a celle chiuse (tappetini antiodore), sulla base di sperimentazioni regionali, così come delle prestazioni riportate alla Tabella 4.167 del documento BREF (riferirsi a floating flexible cover (e.g. plastic sheets, blankets)), si sono dimostrate superiori ad altre coperture galleggianti formate da granuli di argilla espansa o da elementi esagonali in polipropilene espanso a celle chiuse non solo per quanto riguarda l'ammoniaca ma anche per i gas climalteranti, con particolare riferimento ad N<sub>2</sub>O (che invece pare aumentare in

corrispondenza alle altre due opzioni prese in considerazione nella sperimentazione regionale).

Si ritiene necessario che la Ditta valuti attentamente le soluzioni proposte, sia quelle già implementate che le future, al fine di massimizzare l'efficienza di contenimento delle emissioni di ammoniaca.

### **Terreni e spandimento**

Sulla base dei coefficienti previsti nel regolamento 10/R 2007, in base alla tipologia di stabulazione presente nelle stalle, è stata effettuata la valutazione considerando la categoria di suini grassi con peso medio 90 kg.

La produzione annuale di azoto riferita alla consistenza zootecnica, al netto del vuoto sanitario, è stata stimata pari a circa 47498 kg.

Nella relazione di verifica, l'azienda afferma di disporre di un totale di circa 208,5 ha, di cui circa 126 ha ricadenti in zona vulnerabile da nitrati. Inoltre, circa un terzo dei terreni è detenuto a titolo di asservimento.

Nella documentazione predisposta per la fase di verifica non è indicata la modalità di distribuzione del liquame (tipologia, numero e capacità carbotte).

Dovranno essere privilegiate, laddove applicabili, le tecniche che comportano l'incorporazione immediata delle deiezioni (iniezioni superficiali (solchi aperti) ed iniezioni profonde (solchi chiusi)). In alternativa, deve essere perseguita l'incorporazione degli effluenti nel più breve tempo possibile (anche immediata, con aratura o dischi) e comunque non oltre le 4 ore dalla distribuzione, come indicato nella BAT 22.

### **Emissioni in atmosfera**

Per il calcolo delle emissioni il proponente ha utilizzato i fattori di emissione riportati nel BREF.

Le emissioni provenienti dall'intero allevamento di suini in progetto sono state calcolate pari a 12,4 t/a di ammoniaca e 20,3 t/a di metano; il contributo della stalla "C" in progetto in 5,1 t/a e 9,1 t/a che rappresentano rispettivamente un incremento di +70% NH<sub>3</sub> e +81% CH<sub>4</sub> rispetto alle emissioni recentemente autorizzate con le stalle A e B esistenti.

Si evidenzia l'importanza di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca, tale inquinante è infatti uno dei precursori di importanza fondamentale nella formazione del "particolato secondario", generalmente compreso nella frazione più fine delle polveri e pertanto più problematico per la salute umana, perché in grado di penetrare più in profondità nell'apparato respiratorio. Per tale inquinante della qualità dell'aria permangono tuttora criticità nel rispetto dei limiti normativi stabiliti per la tutela della salute umana nelle zone di pianura della nostra provincia, così come in tutto il bacino Padano.

### **Emissioni odorigene**

Il proponente ha provveduto ad effettuare una sommaria analisi in relazione alla localizzazione dei recettori e la direzione dei venti dominanti.

Dall'analisi effettuata, secondo il proponente è possibile affermare che *"non esistono bersagli sensibili rilevanti. Se si dovessero manifestare problemi sarà cura del richiedente porre rimedio con interventi mirati. E' innegabile che saranno in ogni caso percepibili odori provenienti dall'allevamento..."*

Nulla è scritto in riferimento alle caratteristiche impiantistiche e gestionali, altro aspetto che si ritiene possa influenzare l'impatto odorigeno.

### **Emissioni sonore**

Dall'analisi della valutazione di impatto acustico è emerso che:

- I nuovi fabbricati, che ospiteranno i capi in più, presentano un'attenuazione  $R_w$  delle strutture simile a quelle già esistenti.
- L'insediamento produttivo e i ricettori limitrofi sono situati in classe III.

- Le indagini sono state condotte solamente durante il periodo diurno poiché a detta del tecnico, in tale periodo, avviene la massima attività lavorativa.
- In base alle misure condotte il giorno 4 dicembre 2018 ed ai calcoli eseguiti tenendo conto della propagazione del suono della nuova sorgente, i livelli generati rispetteranno i limiti di immissione e differenziali di immissione ai ricettori.

In conclusione, vista la valutazione d'impatto acustico e preso atto di quanto dichiarato dal tecnico, si ritiene ci siano sufficienti garanzie circa il rispetto della normativa in merito al rumore ambientale.

### **Consumo idrico**

Si stima un consumo idrico di circa 14.500 m<sup>3</sup>/anno, Il prelievo idrico viene effettuato tramite acquedotto: il proponente afferma che sta valutando la possibilità di richiedere l'autorizzazione alla realizzazione di un pozzo ad uso zootecnico. In base alla portata richiesta, la derivazione da acque sotteranee è essa stessa categoria della LR 40/98 e s.m.i.

### **Suolo**

L'azienda si trova in area classificata in III Classe di capacità d'uso del suolo.

Il proponente non fornisce alcuna indicazione circa i probabili volumi di scavo prodotti dalla realizzazione dei nuovi edifici.

Il consumo di suolo connesso all'ampliamento in progetto può essere stimato equivalente alla superficie che verrebbe impermeabilizzata a seguito delle strutture in progetto, ovvero circa 3249 mq.

### **Vegetazione e paesaggio**

Al fine di ridurre l'impatto sul paesaggio, il proponente afferma che l'impianto visivo verrà mitigato dalla messa a dimora di una barriera verde lungo il perimetro dell'allevamento. Tuttavia dalla tavola di progetto sembra prevista una cortina arborea solo lungo il lato NE del sito.

### **Impatto cumulativo**

A confinante con l'allevamento oggetto di ampliamento è presente un'altra stalla e con relativa vasca di stoccaggio che, pur in capo a ragione sociale differente, dal punto di vista ambientale e sanitario può essere considerata un unico sito zootecnico.

In data 13 febbraio 2019, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 12084 del 19.02.2018 e dell'apporto istruttorio del Settore Tutela del territorio di cui alla nota prot. n. 13539 del 26.02.2019, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto l'istruttoria tecnica ha evidenziato che l'ampliamento in progetto non si configura come intervento sostanziale e passibile di ulteriori impatti ambientali significativi e negativi, sui diversi comparti ambientali potenzialmente interferiti, meritevoli d'approfondimento. Tuttavia, valutato che l'ampliamento comporta un aumento di produzione dell'effluente zootecnico, destinato allo spandimento agronomico, di emissioni di ammoniaca e metano, di consumo di risorse naturali, risulta necessario specificare condizioni ambientali necessarie per prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti significativi e negativi, come dettagliate nel dispositivo al seguente punto 2., che qui si richiama integralmente.

### **Atteso che:**

- ai fini del presente atto si è provveduto con idonea modalità al rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

**Richiamata** la normativa di legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 19 del 31 gennaio 2019 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e s.m.i..

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”;

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

**Visto** lo Statuto.

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

**Considerato** l’esito dell’istruttoria tecnica effettuata da parte dell’Organo Tecnico provinciale in data 13 febbraio 2019, nonché l’unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

## DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.,** il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 05.10.2018 con prot. n. 73039, da parte del sig. Martini Antonio, in qualità di legale rappresentante della SOCIETA’ AGRICOLA MARTINI ANTONIO & C. s.s., con sede legale in Località Spessa Sottana, 141 a Cavallermaggiore, in quanto l’istruttoria tecnica condotta da parte dell’Organo Tecnico ha evidenziato che l’ampliamento in progetto, pur comportando un aumento di produzione di effluente zootecnico destinato allo spandimento agronomico, di emissioni di ammoniaca e metano e di consumo di risorse naturali, non si configura come intervento sostanziale e passibile di ulteriori impatti ambientali significativi e negativi, sui diversi comparti ambientali potenzialmente interferiti, meritevoli d’approfondimento.
- 2. DI STABILIRE per il proponente l’obbligo di OTTEMPERARE al rispetto delle seguenti condizioni ambientali,** secondo le modalità stabilite al comma 3 dell’art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell’attuazione delle stesse al Settore provinciale Tutela del Territorio.

Termine per la verifica di ottemperanza: ante operam.

<b>IMPIANTO E ATTIVITA’ PRODUTTIVA</b>
<b><u>Tecnica di alimentazione</u></b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Deve essere valutata l’introduzione di un mangime che consenta una maggiore riduzione della proteina grezza</li></ul>
<b>PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI</b>
<b><u>Tecnica di stoccaggio</u></b>

- La nuova vasca di stoccaggio dei liquami deve essere opportunamente predisposta per l'eventuale inserimento di una copertura fissa; per tale vasca, in ogni caso, deve essere valutata la realizzazione di un sistema di copertura per il quale sia riconducibile una maggiore efficacia di contenimento delle emissioni in atmosfera;

**Spandimento**

- Deve essere verificata la sostenibilità delle operazioni di distribuzione in campo degli effluenti zootecnici con le apparecchiature in dotazione alla Ditta, tenendo conto dell'articolazione delle operazioni di spandimento inserite nel PUA aziendale;
- il sistema di distribuzione in campo dei liquami deve assicurare il rilascio degli stessi al livello del suolo;
- deve essere assicurato l'interramento dei liquami entro e non oltre 4 ore dalla distribuzione.

Le condizioni sopra elencate dovranno essere verificate dal Settore provinciale Tutela del Territorio, per mezzo di apposita documentazione da presentare nell'ambito del procedimento di modifica sostanziale dell'AIA.

3. **DI STABILIRE** altresì che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori, all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali dettate nel presente provvedimento ed ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
4. **DI RENDERE NOTO** il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

**DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

**INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

**ESTENSORE:**

Arch. Barbara GIORDANA  
Ufficio Valutazione Impatto  
Ambientale